

TELECOM ITALIA
23/12/2009
Prot. 15002/2009-LG 1 MI

Avv. Prof. VINCENZO ZENO - ZENCOVICH
Vicolo Orbitelli, 31
00186 ROMA
Tel. 06.68135361 - Fax 06.68211553

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE SPECIALIZZATA PROPRIETA' INDUSTRIALE

RICORSO EX ARTT. 156 ss. L. 633/41 E ART. 700 C.P.C.

PER: FAPAV - Federazione AntiPirateria AudioVisiva in persona del suo presidente e l.r.p.t. Filippo Roviglioni, rappresentata e difesa giusta procura a margine del presente atto dall'avv. Mario Gallavotti e dall'avv. prof. Vincenzo Zeno-Zencovich e presso lo studio del secondo in Roma, Vicolo Orbitelli 31, elettivamente domiciliata

CONTRO: TELECOM ITALIA S.P.A. , in persona del l.r.p.t. domiciliato per la carica in Milano, Piazza degli Affari 2



IN PUNTO: Provvedimenti cautelari

PREMESSO CHE

1. La FAPAV è l'Associazione che riunisce le imprese produttrici e distributrici di opere audiovisive.
Il suo Statuto (**doc.1**) le attribuisce quale espresso scopo "la tutela e la difesa nel territorio della Repubblica Italiana, anche avanti l'Autorità Giudiziaria civile e penale, dei diritti d'autore e di ogni altro diritto di proprietà intellettuale connesso ai prodotti e alle attività dei propri Membri, nonché la difesa dei propri interessi di

MANDATO

Nella mia precisata qualità delego a rappresentarmi e difendermi nel presente ricorso l'avv. Mario Gallavotti e l'avv. prof. Vincenzo Zeno-Zencovich conferendo loro, sia congiuntamente che disgiuntamente, ogni facoltà di legge inerente al mandato alle liti, compresa quella di transigere, rinunciare agli atti, accettare tale rinuncia, chiamare in causa, incassare somme, farsi sostituire da altri avvocati e/o procuratori ed eleggo domicilio nello studio del secondo sito in Roma - Vicolo Orbitelli n. 31.


per autentica


categoria e delle categorie alle quali i Membri appartengono. In relazione a tale scopo l'Associazione dovrà assistere e rappresentare i Membri nei confronti delle istituzioni e della pubblica amministrazione nonché delle organizzazioni economiche, politiche, sindacali, sociali e culturali.

Scopo primario ed autonomo dell'Associazione è, altresì, la prevenzione e la repressione, da attuarsi anche in sede giudiziaria civile, penale ed amministrativa, di ogni violazione delle norme di legge poste a tutela del diritto d'autore e della proprietà intellettuale nel settore audiovisivo, cinematografico, televisivo e in qualsiasi altra area, nonché in ogni altra violazione – attuata con qualsiasi mezzo divulgativo – di norme di legge, che comporti un pregiudizio ai diritti e agli interessi dell'Associazione (...).

Nell'ambito dei suoi scopi principali l'Associazione potrà dar corso alle azioni che riterrà più opportune, anche in sede giudiziaria civile, penale e amministrativa, per la repressione di ogni e qualsiasi attività illecita pregiudizievole ai suoi interessi, ai suoi diritti nonché ai diritti d'autore e di proprietà intellettuale di tutti e di ciascun Membro, quale, a titolo meramente esemplificativo, la contraffazione e l'illecita riproduzione di prodotti e di supporti audiovisivi, digitali, analogici o di altra natura; l'illecita

trasmissione o ricezione di segnali televisivi con qualsiasi modalità siano essi diffusi o ricevuti; le illecite e/o non autorizzate esecuzioni pubbliche, le proiezioni e le trasmissioni on-line di opere protette e qualsiasi altra analoga illegittima iniziativa.

Con l'adesione all'Associazione, i Membri conferiscono alla stessa i più ampi e necessari poteri affinché in loro nome e conto, avanti l'Autorità Giudiziaria e le altre sedi competenti, intervenga per tutelare e difendere i loro diritti ed interessi comuni, anche tramite la sua costituzione di parte civile nei processi penali, esigendo, ove possibile, il risarcimento dei danni.

Ciascun Membro potrà agire personalmente in giudizio per la tutela dei propri diritti d'autore e di proprietà intellettuale, senza con ciò pregiudicare l'autonoma legittimazione dell'Associazione a promuovere analoghe azioni avanti l'Autorità Giudiziaria, anche tramite la propria costituzione di parte civile in via autonoma nel processo penale, per la tutela dei diritti ed interessi che fanno capo in via esclusiva".

A partire dal 2008 FAPAV ha commissionato una serie di ricerche volte ad accertare la dimensione, in Italia, del fenomeno della illecita messa a disposizione di opere audiovisive protette, attraverso la rete Internet. I risultati evidenziano come il fenomeno sia in continuo

aumento ed abbia raggiunto ormai livelli che mettono a repentaglio la sopravvivenza dell'industria audiovisiva. In particolare, il fenomeno riguarda sia film di nazionalità italiana, sia la versione italiana di film esteri distribuiti in Italia di cui sono titolari esclusivi imprese associate alla FAPAV.

Più in dettaglio è risultato che nel periodo settembre 2008/marzo 2009 con riguardo a **sole 9 pellicole** si erano verificati **oltre 2.200.000 episodi di accesso illecito. (doc.2)**

2. Dalla medesima ricerca è risultato che in ben più della metà dei casi l'operazione di illecita messa a disposizione e di riproduzione è avvenuta utilizzando la rete della società Telecom Italia e con destinazione indirizzi IP facenti capo al medesimo operatore di rete.
Per la precisione una percentuale fra il 57% ed il 65% di accessi (e quindi oltre un milione) è avvenuta attraverso la rete di Telecom Italia. **(doc. 3)**
3. In un numero estremamente elevato di casi, gli abbonati di Telecom Italia hanno effettuato l'illecita riproduzione delle opere protette accedendo, attraverso la rete di Telecom Italia, a siti notoriamente utilizzati per la messa a disposizione in rete di copie "pirata" di opere audiovisive protette, quali Italianshare.net (*link site*), Italiansubs.net (*download sottotitoli*), Thepiratebay.org (*BitTorrent portal site*),

Vedogratiss.com, Vedogratiss.org, Vedogratiss.biz (*streaming*),
Youandus.it (*streaming*), Italiastreaming.com (*streaming*),
1337x.org (*BitTorrent portal site*), Dduniverse.net (*eDonkey Portal*),
Angelmule.com (*eDonkey Portal*), Italiafilm.net (*Video Link site*),
Ilcorsaronero.info (*BitTorrent Portal*). Taluni di questi siti – da
ultimo quello Thepiratebay – sono stati oggetto di condanne in altri
ordinamenti per la loro attività illecita.

4. Ritenendo tale attività illecita e gravemente lesiva degli interessi della FAPAV e dei suoi associati, la prima, in data 25 maggio 2009, ha notificato a Telecom Italia S.p.A. una diffida (**doc. 4**) chiedendo alla stessa di porre in atto le misure tecniche, amministrative e giuridiche per impedire l'abuso della convenzione Internet da parte dei propri abbonati. In particolare è stato chiesto a Telecom Italia di disattivare e/o bloccare l'accesso ai siti attraverso i quali avviene la illecita riproduzione di opere audiovisive protette, nonché di comunicare alle Autorità di Pubblica Sicurezza i dati idonei a consentire l'adozione delle misure di competenza di quest'ultima.
5. Con lettera in data 26 giugno 2009 Telecom Italia ha risposto (**doc. 5**) dichiarando di *"respingere integralmente il contenuto dell'Atto [di diffida] diffamandoVi dall'intraprendere eventuali azioni che consideriamo palesemente infondate"*.

6. Nel frattempo il fenomeno della pirateria si è intensificato. Con l'avvio, alla fine di agosto 2009, della nuova stagione cinematografica i dati sono sempre più allarmanti.

Per fare alcuni esempi nel mese di ottobre 2009, *Baaria*, il nuovo film del regista premio Oscar, Giuseppe Tornatore è stato scaricato quasi 600.000 volte; il film per adolescenti *Amore 14*, di Federico Moccia, è stato scaricato oltre 200.000 volte; l'ultima pellicola di Woody Allen, *Basta che funziona*, è stato scaricato 178.000 volte. Il film di Michele Placido sul '68, *Il grande sogno*, oltre 300.000 volte. *Bruno*, nuova commedia satirica di Sacha Baron Cohen, interprete e regista di Borat, ha subito oltre 180.000 mila riproduzioni abusive. *La doppia ora* di Giuseppe Capotondi oltre 100.000 volte; *Viola di mare*, la trasgressiva storia raccontata da Donatella Maiorca 60.000 volte (doc. 6).

7. Ancora una volta gli accessi attraverso la rete Telecom Italia sono risultati assolutamente prevalenti e sull'ordine delle centinaia di migliaia. Per *Baaria* oltre il 60% degli accessi illeciti, e dunque circa 350.000, sono avvenuti tramite l'ISP di Telecom Italia; per *Amore 14* la percentuale è sempre superiore al 60%, cioè oltre 120.000 accessi; per *Basta che funziona* la percentuale è identica, per oltre 100.000 accessi; per *Il grande sogno* gli accessi attraverso l'ISP di Telecom

Italia sono oltre 180.000; per *Bruno* la percentuale è del 50%, pari ad oltre 90.000 accessi; per *La doppia ora*, 50.000 accessi; per *Viola di mare*, il 65%, pari a quasi 40.000 accessi (doc.7).

8. La messa a disposizione in rete di tali opere cinematografiche è sicuramente illecita e contraria alle disposizioni della Legge sul diritto d'autore. Essa è avvenuta a ridosso della distribuzione dei film nel circuito delle sale cinematografiche e per le quali non si era ancora aperta, all'epoca, la "finestra" per altre forme di distribuzione (noleggio/vendita DVD, VOD, pay-tv, tv in chiaro). Pertanto tali opere non erano state distribuite al pubblico, nè era disponibile al pubblico alcun supporto o alcuna piattaforma (men che meno i siti indicati al par. 4 che precede) autorizzati dai titolari dei diritti sulle opere stesse.
9. Ai sensi degli artt. 12 ss. e 78-ter legge sul diritto d'autore, al produttore dell'opera cinematografica o audiovisiva spetta il diritto esclusivo "*di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni*" nonché di renderla disponibile al pubblico.

10. Le società associate alla FAPAV non hanno autorizzato la riproduzione e/o la messa a disposizione delle opere di cui al n. 6 che precede.

E' bene peraltro chiarire che la presente azione non ha per oggetto – come sembra travisare Telecom Italia nella sua citata risposta – la richiesta di acquisizione dei dati personali degli utenti, bensì la richiesta di cessare ogni condotta agevolatrice dell'attività violativa dei diritti delle associate FAPAV, disattivando *erga omnes* l'accesso a siti di notoria ed indiscussa illiceità.

11. Peraltro, sempre con riguardo alla questione dei dati personali degli utenti – ai quali la ricorrente non chiede alcun accesso –, è ovvia la profonda differenza fra la posizione del terzo (in ipotesi il titolare dei diritti d'autore) che chiede di conoscere l'identità dei violatori (ma, lo si ribadisce, non è questo il caso), e la posizione dell'operatore di rete che in **virtù di un rapporto contrattuale con l'utente** legittimamente tratta i dati di quest'ultimo in virtù della precisa disposizione di cui alla lettera b) dell'art. 24 D.Lgs. 196/03. Pertanto lecitamente può – e, come si vedrà, deve – l'operatore di rete comunicare ai propri utenti il dovere di rispettare gli obblighi posti dal rapporto di servizio ed in particolare il divieto di utilizzare la rete

di Telecom Italia per la commissione di atti illeciti: si tratti di accesso a siti pedopornografici ovvero a siti di pirateria audiovisiva.

12. Telecom Italia ha nei confronti dei titolari dei diritti sulle opere audiovisive illecitamente riprodotte attraverso la sua rete un preciso obbligo di protezione fondato su una molteplicità di dati normativi:

- a) L'art. 28 del D.Lgs. 1.8.2003, n. 259 (Codice comunicazioni elettroniche) stabilisce che le autorizzazioni generali per la fornitura di reti e di servizi di comunicazione elettronica sono assoggettate al rispetto degli obblighi dell'Allegato 1 allo stesso Codice. Fra di essi vi è espressamente (lett. A, n. 9) quello di *"rispettare le restrizioni relative ai contenuti illegali delle trasmissioni, in conformità decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, nel mercato interno e restrizioni relative alle trasmissioni di contenuto nocivo ai sensi dell'articolo 2-bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati appartenenti all'Unione europea concernenti l'esercizio delle attività televisive"*.
- b) In base all'art. 14 del D.Lgs. 9.4.2003, n. 70 (Disposizioni sul commercio elettronico) *"1. Nella prestazione di un servizio*

della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:

- a) non dia origine alla trasmissione;
- b) non selezioni il destinatario della trasmissione ;
- c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.

3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse. Dunque l'Autorità giudiziaria può ordinare - ex officio se penale, su richiesta del titolare dei diritti se civile - all'operatore di adottare

tutte quelle misure idonee ad impedire e porre fine alle "violazioni commesse" sulla propria rete.

- c) Nè può Telecom Italia trincerarsi dietro la previsione di cui al primo comma dell'art. 17 dello stesso D.Lgs. 70/03 secondo cui *"Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite."*

Infatti lo stesso articolo precisa al comma 2 che *"Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto: a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione; b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite."*

Telecom Italia è stata formalmente portata a conoscenza dei gravissimi illeciti che vengono posti in essere sulla sua rete e tuttavia:

- i. non ha informato l'autorità giudiziaria in ordine a tali attività;
 - ii. non ha posto in essere nessuna attività – amministrativa o tecnica – volta ad impedire o comunque ridurre il fenomeno.
- d) Sussiste dunque inequivocabilmente la responsabilità di Telecom Italia ai sensi del comma 3 dello stesso art. 17 *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”*.
- e) A ciò si aggiunga, in combinato disposto con le norme primarie citate, il chiaro dettato dell'art. 163 l.d'a. – recettivo della Direttiva 48/04 – secondo cui *“Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività, ivi comprese quelle costituenti servizi prestati da intermediari, che costituisca*

violazione del diritto stesso secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. 2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento".

13. L'urgenza è data dalla irreparabilità del danno in atto: l'attività di accesso non autorizzato ad opere protette drena risorse ingentissime dalle associate FAPAV e l'unica forma efficace di tutela è quella di impedire l'illecito, essendo impossibile fattualmente agire nei confronti dei singoli. Tale danno si moltiplicherà in occasione delle ormai prossime "uscite" in prossimità delle vacanze natalizie.
14. La competenza funzionale spetta ex art. 16 L. 273/02 alla Sezione specializzata in proprietà intellettuale presso il Tribunale di Roma. La competenza territoriale è ivi radicata, quale foro del soggetto danneggiato, in relazione all'ubiquità delle condotte illecite poste in essere e dunque all'ipotetica diffusione su tutto il territorio nazionale dei giudici competenti a conoscere delle dedotte violazioni (v. Cass. 8 maggio 2002, n. 6591).

TUTTO CIO' PREMESSO

i sottoscritti procuratori nell'assunta rappresentanza ricorrono all'intestato Tribunale perchè ai sensi e per gli effetti degli artt. 156 ss. L. 633/1941 e degli artt. 669 bis e 700 c.p.c., voglia in via d'urgenza

1. Ordinare a Telecom Italia di comunicare alle Autorità di pubblica sicurezza tutti i dati idonei alla repressione dei reati di illecita riproduzione di opere protette p.p. dagli artt. 171 ss. l.d'a.
2. Ordinare a Telecom Italia di adottare tutte le misure, sia tecniche che amministrative, per impedire ovvero ostacolare l'accesso ai siti - elencati nel ricorso - usualmente utilizzati per accedere a e riprodurre illecitamente contenuti audiovisivi non disponibili al pubblico.
3. Ordinare a Telecom Italia di informare i propri utenti in ordine alla natura illecita delle condotte di riproduzione di opere audiovisive non disponibili al pubblico, comunicando altresì che tali condotte costituiscono condotte contrattualmente vietate ai sensi del contratto di accesso ad Internet e, per l'effetto che la prosecuzione di tali condotte potrà dare luogo alla risoluzione del contratto medesimo.
4. In ogni caso adottare ogni altro provvedimento idoneo a salvaguardare il buon diritto della ricorrente.

5. Fissare ai sensi dell'art. 163, 2° comma, l. d'a. una somma di almeno € 10.000,00 per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento.

Con espressa riserva di agire per il risarcimento degli ingentissimi danni causalmente riconducibili alla responsabilità della resistente.

Si producono i seguenti documenti:


1. Statuto FAPAV
2. Dati su accesso abusivo ad opere cinematografiche (autunno-primavera 2008/09)
3. Percentuali su utilizzo della rete di Telecom Italia per gli accessi abusivi (autunno-primavera 2008/09)
4. Diffida FAPAV
5. Risposta Telecom Italia
6. Dati su accesso abusivo ad opere cinematografiche (autunno-2009)
7. Percentuali su utilizzo della rete di Telecom Italia per gli accessi

abusivi (autunno-2009)


il valore della causa è indeterminabile




Roma, 18 novembre 2009


(avv. Mario Gallavotti)


(avv. prof. Vincenzo Zeno-Zencovich)

s.fapav ricorso urgenza(13.11.09)





RG 81287/09

IL G.D. Gabriella Muscolo

Letto il ricorso,

ritenuto che, in base a quanto dedotto e documentato, non è dato ravvisare il pericolo che la comparizione delle parti possa pregiudicare l'attuazione del provvedimento,

visto l'art.669-sexies cpc

1. Fissa l'udienza per la comparizione delle parti avanti a sé il 27 gennaio 2010 ore 12.
2. Assegna termine a parte ricorrente per la notificazione a controparte del ricorso e del presente decreto al 17 gennaio 2010.

Roma, 9 dicembre 2009

IL G.D.

A. 00 - DEW. 0. DEW. CO. VICH



Handwritten signature of Gabriella Muscolo.

Stamp: TRIBUNALE DI ROMA
 Ufficio di Segreteria
 Via ...
 28,32 x 3
 11/12/09


Relata di notifica

Io sottoscritto Prof. Avv. Vincenzo Zeno-Zencovich, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7, legge n. 53/1994, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 386/2006 not. assunta dell'Adunanza del 23 febbraio 2006, ho notificato il suesteso ricorso ex art. 700 c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione di udienza, a:

- **Telecom Italia S.p.A.**, in persona del l.r.p.t., domiciliato per la carica in **Milano (20123)**,
Piazza degli Affari n. 2, mediante spedizione di plico conforme



- **Avv. Giorgio Assumma**, n.q. di Presidente p.t. della S.I.A.E. - Società Italiana degli Autori ed Editori, domiciliato per la carica in **Roma (00144)**, **viale della Letteratura n. 30**, mediante spedizione di plico conforme



018
Avv. Prof. VINCENZO ZENO - ZENCOVICHI
Vicolo Orbitelli, 31
00186 ROMA
Tel. 06.68135361 - Fax 06.68211553

NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI

ai sensi della Legge 21/1/94, n. 53
Autorizzazione Consiglio Ordine Avvocati di Roma
N. 586 del 23/02/96

Avv. Prof. VINCENZO ZENO - ZENCOVICHI
Vicolo Orbitelli, 31
00186 ROMA
Tel. 06.68135361 - Fax 06.68211553


N. 12103 del Registro Cronologico
Firma dell'Avvocato notificante

AVVERTENZE

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'im-
porto corrispondente alla franchitura e raccomandazione del
pieglio e della ricevuta di ritorno.
La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1-A;
deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è as-
sente può essere consegnata ad uno della famiglia od a per-
sone addebita alla casa od al servizio del destinatario purchè
trattasi di persona sana di mente di età maggiore ai quator-
dici anni, o in mancanza al portiere.
Se il pieglio viene rifiutato o non può essere consegnato
per l'assenza di persone idonee, deve inviarsi mediante rac-
comandata A.R., avviso contenente l'avvertimento che il pie-
go resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione
del destinatario per 10 giorni.
L'avviso di ricevimento va staccato dal pieglio soltanto in
caso di consegna del pieglio stesso.




Poste raccomandate
UR
€ 6,95



725 - 52145 ROMA 164 55225 Fax

Posteitaliane
2013



AG



Racc. N. 76020345893-8

Telecom Italia SPA in persona del LAR
Piazza degli Affari 12

20123 MILANO